



ARCIDIOCESI DI GORIZIA
GORIŠKA NADŠKOFIJA

*Consigli affari economici
parrocchiali*



LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI DELLA PARROCCHIA



Gorizia
4 febbraio 2023



IMMOBILI PARROCCHIALI E FISCALITÀ

IMMOBILI IN PROPRIETÀ O ALTRO DIRITTO REALE (SUPERFICIE, USO, USUFRUTTO, ABITAZIONE)

IMPOSTE SUI REDDITI (IRES)

REDDITI FONDIARI

Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR)
D.P.R. 917/1986

IMPOSTE COMUNALI (ILIA)

Imposta Locale Immobiliare Autonoma

L.R. 14 NOVEMBRE 2022, N. 17

in vigore dal 1° gennaio 2023 in sostituzione dell'IMU

IMPOSTE SUI REDDITI E IMMOBILI PARROCCHIALI



IMPOSTE SUI REDDITI E IMMOBILI PARROCCHIALI

REDDITI FONDIARI

| | |
|---|---|
| ESENZIONI (art. 36 TUIR) | unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio del culto, compresi i monasteri di clausura, e le loro pertinenze (esenti se non sono oggetto di locazione) |
| | immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia (esenti per il periodo di validità del provvedimento durante il quale l'immobile non è comunque utilizzato) |
| IMPONIBILITÀ | fabbricati concessi in locazione: maggiore tra rendita catastale rivalutata e canone annuo |
| | fabbricati concessi in comodato: rendita catastale rivalutata |
| | fabbricati non utilizzati: rendita catastale rivalutata |
| | fabbricati inagibili: rendita catastale rivalutata |
| AGEVOLAZIONI (artt. 90 e 144 TUIR) | immobili soggetti a tutela: <ul style="list-style-type: none">in uso diretto o ceduti a titolo gratuito: 50% rendita catastale rivalutataceduti in locazione: canone ridotto del 35% |

IMPOSTE SUI REDDITI E IMMOBILI PARROCCHIALI

REDDITI FONDIARI

EDIFICIO DI CULTO E PERTINENZE

il concetto di pertinenza dell'edificio di culto

- va assunto in senso civilistico
- non ha limite numerico
- non richiede né esclude particolari categorie catastali
- comprende l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali (cfr. ad es. Ris. 9/1178 del 12.12.1992; Ris. 1/DF/2004)
- non è “nominalistico”, ma dipende dall’effettivo utilizzo: la “canonica” concessa in locazione non è “pertinenza”, mentre lo è la “canonica” non più abitata dal parroco, ma destinata alle attività della parrocchia (es. ufficio parrocchiale, archivio, sale riunioni... cfr. Sent. Cass. 11437 del 12.5.2010)

IMPOSTE SUI REDDITI E IMMOBILI PARROCCHIALI

I FABBRICATI STORICO-ARTISTICI

Per i fabbricati «soggetti a tutela» ai sensi del D.Lgs. 42/2002 (beni storico-artistici) nell'IRES, sono previste agevolazioni (cfr. D.P.R. 917/1986, art. 144 c. 1 e art. 90, c. 1)

- se utilizzati direttamente o ceduti a terzi a titolo gratuito: la rendita catastale rivalutata viene ridotta del 50%
- se ceduti in locazione: il canone viene ridotto del 35%

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131

... per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una **presunzione di interesse storico ed artistico** ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, **ivi compresi gli enti ecclesiastici**, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”.

Tale presunzione sussiste poi fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d'ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2), **ma nel senso che è destinata a venire meno nella sola ipotesi in cui, all'esito della verifica sul bene, non dovesse essere riscontrato alcun interesse culturale**.

Alla luce di tale differente regime, ed in vista dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad uno dei soggetti oggi individuati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, deve concludersi nel senso che **non è necessaria la preesistenza di un formale provvedimento che riconosca l'interesse culturale, emesso dall'autorità amministrativa** ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, provvedimento, invece, necessario per i beni privati (Cass nr 12307 e nr 25947/2017; Cass nr 19878/2016).

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI: ILIA



IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17

In vigore dal 1° gennaio 2023 in sostituzione dell'IMU

Costruita sulla falsariga dell'IMU in vigore dal 1° gennaio 2020 (L. 160/2019, art. 1, cc. 738-783

Per quanto riguarda gli enti non commerciali ed in particolare le parrocchie e gli altri enti ecclesiastici:

- contiene le stesse previsioni della legge nazionale per quanto riguarda le esenzioni e le agevolazioni
- potrebbe differire per quanto riguarda la dichiarazione (dipende dal provvedimento di approvazione dei modelli e dalla definizione dei casi in cui dovranno essere utilizzati)

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

| | |
|---|--|
| Presupposto (art. 2) | Possesso di immobili nei comuni del territorio della regione |
| Base imponibile (art. 7) | <p>Valore degli immobili:</p> <ul style="list-style-type: none">• fabbricati e terreni agricoli, rendita catastale rivalutata moltiplicata per i coefficienti• aree edificabili, valore commerciale (dal 2024 valori di riferimento individuati dai comuni)• particolarità per i fabbricati di categoria D delle imprese e gli immobili in locazione finanziaria |
| Riduzione base imponibile (art. 8) | <p>Base imponibile ridotta del 50%:</p> <ul style="list-style-type: none">• fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 42/2024• fabbricati inagibili (inagibilità dichiarata o accertata) |
| Aliquote (art. 9) | <p>Aliquota base sulle quali i comuni possono intervenire in aumento (fino all'1,06%) o in diminuzione (fino all'azzeramento)</p> <ul style="list-style-type: none">• per i fabbricati dello 0,86% con differenziazioni per casistiche individuate• per i terreni agricoli dello 0,76% |

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Riduzione (art. 10) | Abitazioni locate a canone concordato: aliquota ridotta del 75% |
| Esenzione (art. 11) | Esenzione per il periodo dell'anno nel quale sussistono le condizioni: richieste <ul style="list-style-type: none">• fabbricati categoria E/1 (lett. c)• edifici di culto e relative pertinenze (lett. e)• immobili posseduti e utilizzati da enti non commerciali e destinati allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività socialmente rilevanti (assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive) e di attività di religione o culto; possibilità di tassazione parziale in caso di uso promiscuo (lett. g) |
| Terreni agricoli (art. 12) | Esenzione dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina (C.M. 14.6.1993) |
| Dichiarazione (art. 13) | Dichiarazione cartacea o telematica da presentare entro il 30 giugno successivo all'inizio del possesso o delle variazioni rilevanti i fini della determinazione dell'imposta La modulistica sarà approvata e saranno individuati i casi in cui la dichiarazione deve essere presentata Nel frattempo si usano i modelli e disciplina IMU sulle dichiarazioni |

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

| | |
|---|---|
| Pubblicazione (art. 14) | <p>Regolamenti comunali e aliquote adottate:</p> <ul style="list-style-type: none">• devono essere pubblicati nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze• hanno effetto per l'anno di riferimento se sono pubblicati entro il 28 ottobre dello stesso anno (Portale del federalismo fiscale)• in caso di mancata pubblicazione si applicano quelli dell'anno precedente |
| Potestà regolamentare dei comuni (art. 15) | <p>I comuni possono inserire nel regolamento una serie di previsioni, tra le quali stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al Comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari (lett. d)</p> |
| Rinvio (art. 19) | <p>Per versamento, riscossione, accertamento, sanzioni, contenzioso, istituti deflattivi del contenzioso e ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta si rinvia alle disposizioni in materia di IMU in quanto compatibili</p> |

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

I FABBRICATI STORICO-ARTISTICI

Per i fabbricati «soggetti a tutela» ai sensi del D.Lgs. 42/2002 (beni storico-artistici) nell'IRES, è prevista la riduzione della base imponibile al 50% (cfr. L.R. 17/2022, art. 8)

 CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20131

... per il patrimonio culturale di proprietà pubblica è previsto un sistema di tutela che può definirsi reale in quanto vige una **presunzione di interesse storico ed artistico** ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 1, il quale prevede che siano da considerarsi beni culturali ai fini del godimento della tutela codicistica, le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente o istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, **ivi compresi gli enti ecclesiastici**, che presentino un semplice “interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico”.

Tale presunzione sussiste poi fino a quando non sia stata effettuata una verifica da parte del Ministero competente, che può avvenire d'ufficio o su istanza dei soggetti a cui le cose appartengono, circa la effettiva sussistenza dell'interesse culturale del bene (D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 12, comma 2), **ma nel senso che è destinata a venire meno nella sola ipotesi in cui, all'esito della verifica sul bene, non dovesse essere riscontrato alcun interesse culturale**.

Alla luce di tale differente regime, ed in vista dell'applicazione del beneficio fiscale previsto dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2 cit., comma 5, agli immobili di interesse storico o artistico di cui all'art. 4 stessa legge, e successive modifiche, appartenenti ad uno dei soggetti oggi individuati dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, deve concludersi nel senso che **non è necessaria la preesistenza di un formale provvedimento che riconosca l'interesse culturale, emesso dall'autorità amministrativa** ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13, provvedimento, invece, necessario per i beni privati (Cass nr 12307 e nr 25947/2017; Cass nr 19878/2016).

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

EDIFICIO DI CULTO E PERTINENZE

il concetto di pertinenza dell'edificio di culto

 **art. 19 L.R. 17/2022**

- va assunto in senso civilistico
- non ha limite numerico
- non richiede né esclude particolari categorie catastali
- comprende l'abitazione del parroco e quelle degli altri sacerdoti addetti alla parrocchia, l'oratorio e le altre strutture del complesso parrocchiale in cui la parrocchia svolge direttamente le proprie attività istituzionali (cfr. ad es. Ris. 9/1178 del 12.12.1992; Ris. 1/DF/2004)
- non è “nominalistico”, ma dipende dall’effettivo utilizzo la “canonica” concessa in locazione non è “pertinenza”, mentre lo è la “canonica” non più abitata dal parroco, ma destinata alle attività della parrocchia (es. ufficio parrocchiale, archivio, sale riunioni... cfr. Sent. Cass. 11437 del 12.5.2010)

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

ATTIVITÀ SOCIALMENTE RILEVANTI E USO PROMISCOU

«si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200»

esenzione
di cui all'art. 11,
lett. g)

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. 3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione

con il quale sono definiti i requisiti soggettivi (non lucratività degli enti non commerciali possessori), quelli oggettivi (requisiti per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività) e i criteri di individuazione del rapporto proporzionale per la tassazione degli immobili ad uso promiscuo

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

ATTIVITÀ SOCIALMENTE RILEVANTI E COMODATI

La questione riguarda l'esenzione IMU per gli immobili:

- che gli enti ecclesiastici concedono in comodato ad altri enti non commerciali (altri enti ecclesiastici, associazioni, fondazioni, onlus...)
- perché vengano utilizzati per attività di rilevanza sociale: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive e di religione e culto
- svolte con modalità non commerciale

A differenza del passato, viene ora richiesto dalla norma che l'immobile sia *“posseduto e utilizzato”* dall'ente non commerciale proprietario eliminando così la possibilità di usufruire dell'esenzione per gli immobili concessi in comodato

La legge lascia però ai comuni la facoltà di *«stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari»*

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

ATTIVITÀ SOCIALMENTE RILEVANTI E COMODATI

| | |
|--------------|---|
| L.R. 17/2022 | <p>immobili utilizzati e posseduti dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività socialmente rilevanti: assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (art. 11, lett. g)</p> |
| | <p>secondo la norma regionale gli immobili concessi in comodato non sono mai esenti</p> |
| | <p>tuttavia i comuni possono prevedere l'esenzione se utilizzano la facoltà che consente loro di <i>«stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari»</i> (art. 15, lett. d)</p> |
| | <p>per sapere se il comune ha previsto l'esenzione occorre controllare il regolamento comunale</p> |

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

DICHIARAZIONE - MODELLI

Dichiarazione - Modello IMU-TASI ENC

Gli enti non commerciali devono utilizzare ancora il modello emanato nel 2014.



Il nuovo modello emanato quest'anno riguarda solo le persone fisiche, le società e gli enti commerciali



IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

DICHIARAZIONE - DISCIPLINA

Dichiarazione - Presentazione annuale

Gli enti non commerciali devono presentare la dichiarazione ogni anno, anche se non ci sono variazioni da segnalare

È vero che l'obbligo di dichiarazione annuale sarebbe comprensibile se fosse limitato agli immobili esenti sulla base di un requisito variabile, cioè quelli destinati ad attività socialmente rilevanti che possono godere di un'esenzione parziale in caso di uso promiscuo a condizione di individuare la percentuale da assoggettare a tassazione, mentre non sembra avere giustificazione nel caso di enti possessori di soli immobili imponibili e/o rientranti tra le altre ipotesi di esenzione (come, ad esempio, gli edifici di culto e le relative pertinenze). Tuttavia per il momento è richiesto:

L. 160/2019, art. 1, c. 770

«Gli enti di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione [...] entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta [...] La dichiarazione deve essere presentata ogni anno».

FAQ 8.6.2020 del Ministero delle finanze

«in ordine alla dichiarazione dovuta dagli enti non commerciali [...] il comma 770 prevede espressamente che la "dichiarazione deve essere presentata ogni anno"».

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

DICHIARAZIONE – PERIODO D’IMPOSTA 2021

Dichiarazione – Termini di presentazione

La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo (L. 160/2019, art. 1, c. **770**)

Per l’anno 2021 il termine per la presentazione della dichiarazione è stato prorogato prima al 31 dicembre 2022 e poi al 30 giugno 2023

D.L. 21.6.2022, N. 73, CONV. L. 4.8.2022, n. 122

Art. 35, c. 4

«Il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi 769 e 770, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa all’anno di imposta 2021 è differito al 31 dicembre 2022»

D.L. 19.12.2022, N. 198

Art. 3, c. 1

«All’articolo 35, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (IMU), relativa all’anno di imposta 2021, le parole: «è differito al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 giugno 2023»

IMPOSTE LOCALI E IMMOBILI PARROCCHIALI

Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA)

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Versamento enti non commerciali

La legge regionale non prevede una normativa specifica a proposito dei versamenti. come esplicitamente stabilito dall'art. 19, si applica quindi la normativa prevista dalla legge nazionale IMU (L. 160/2019, art. 1, c. 763 che, per gli enti non commerciali, a differenza degli altri soggetti richiede:

- 2 acconti, 16 giugno e 16 dicembre dell'anno di riferimento
- saldo, il 16 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022



ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA AL 50%

D.P.R. 601/1973

Art. 6

L'imposta sul reddito delle persone giuridiche è **ridotta alla metà** nei confronti dei seguenti soggetti:

- a) enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;
 - b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;
 - c) **enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione;**
- c-bis) Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013

Per i soggetti di cui al comma 1 la riduzione compete a condizione che abbiano personalità giuridica.

La riduzione non si applica agli enti iscritti nel Registro Unico nazionale del terzo settore. Ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la riduzione si applica limitatamente alle attività diverse da quelle elencate all'articolo 5 del medesimo decreto legislativo.

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA AL 50%

L. 121/1985 - Art. 7, c. 3

Agli effetti tributari **gli enti ecclesiastici** aventi fine di religione o di culto, come **pure le attività dirette a tali scopi**, sono **equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione**. Le **attività diverse da quelle di religione o di culto**, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al **regime tributario previsto per le medesime**.

distinzione delle attività (art. 16, L. 222/1985)

- «*religione o culto*» (lett. a): culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, missione, catechesi, educazione cristiana
- «*diverse*» (lett. b): assistenza, beneficenza, istruzione, educazione, cultura, attività commerciali o a scopo di lucro

secondo la formulazione letterale della norma l'agevolazione riguarda:

- gli **enti** ecclesiastici con fine di religione o culto (ambito soggettivo)
- le **attività** dirette agli scopi **di religione o culto** (ambito oggettivo)

le **attività «diverse»** sono soggette al regime tributario ordinariamente previsto per ciascuna di essa (con riferimento all'attività; es. criterio di commercialità, regime IVA, adempimenti contabili e dichiarativi...)

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

L'INTERPRETAZIONE DI GIURISPRUDENZA E PRASSI AMMINISTRATIVA

Insufficienza del solo requisito soggettivo e necessità della presenza anche del requisito oggettivo

L'agevolazione viene pertanto riconosciuta:

- per le attività di religione o culto di cui all'articolo 16 della L. 222/1985
- per le attività nelle quali si riscontra un nesso «*di strumentalità immediata e diretta*» con le attività di religione e culto

Criticità di questa interpretazione:

- le attività di religione o culto («*quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*») non producono redditi imponibili
- il «*nesso di strumentalità immediata e diretta*» non viene declinato in concrete attività o principi applicabili e viene esplicitamente escluso che possa consistere nella destinazione alle attività di religione o culto di proventi

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

ATTIVITA' DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (DIOCESI MILANO)

Ordinanza Cassazione 13.1.2021 N. 339


- ribadisce l'interpretazione della norma data dalla giurisprudenza (e dalla prassi)
- si riferisce in particolare al reddito da locazioni

Risposta 152/2018 dell'Agenzia delle entrate

- riguarda una fondazione civile, ma cita l'agevolazione degli enti ecclesiastici
- anche questo documento si riferisce al reddito da locazioni

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022



La Circolare 15/E del 17 maggio 2022 **modifica la posizione dell'Agenzia delle entrate** proprio sulle locazioni che vengono ritenute meritevoli di applicazione dell'aliquota ridotta se i redditi che ne derivano vengono utilizzati totalmente ed esclusivamente per le attività di religione o culto.

ATTENZIONE: non è ancora noto come la **giurisprudenza** valuterà questa differente interpretazione della norma

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

Vengono identificate due situazioni alle quali è riconosciuto il diritto all'aliquota ridotta:

1. Le attività commerciali strumentali ai fini di religione o di culto
2. I redditi derivanti dal «*mero godimento*» del patrimonio immobiliare

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

1. Attività commerciali con nesso di strumentalità diretta e immediata

Si tratta dei «*redditi derivanti dalle attività diverse, anche se commerciali, esercitate dall’ente in maniera non prevalente o non esclusiva, qualora si pongano in un rapporto di strumentalità immediata e diretta con i fini di religione o di culto*

L’aliquota ridotta si applica se:

- sono esercitate in maniera non prevalente o esclusiva (per le parrocchie la questione non si pone)
- sussiste il nesso di strumentalità diretta e immediata tra queste attività e quelle di religione o culto

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

2. I redditi derivanti dal «*mero godimento*» del patrimonio immobiliare

Motivazione:

- L'attività di religione o culto è intrinsecamente gratuita
- L'attività di religione o culto è resa possibile dall'esistenza di mezzi economici «*che, di fatto, assumono valenza 'sostitutiva' di redditi non realizzabili in virtù degli scopi istitutivi dell'ente*»
- Quindi, si ritiene possibile applicare l'agevolazione anche ai proventi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare purché vengano impiegati «*effettivamente ed esclusivamente*» nelle attività di religione o culto
- Altrimenti «*la norma non realizzerebbe le proprie finalità, in quanto, essendo le attività religiose rese, come detto, prevalentemente a titolo gratuito, le stesse non potrebbero mai generare di per sé redditi, cui applicare il dimezzamento dell'imposta*»

A margine:

- **intrinseca gratuità:** potrebbe costituire un problema
- **limitazione al mero godimento del patrimonio immobiliare:** non si vede perché non dovrebbe valere anche per quello mobiliare

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

2. I redditi derivanti dal «*mero godimento*» del patrimonio immobiliare

Deve trattarsi di redditi derivanti dall'utilizzo non «imprenditoriale» del patrimonio immobiliare.

Sono **esclusi** dall'agevolazione i proventi immobiliari che:

- derivano dall'affitto di spazi (es. sale per riunioni condominiali) in quanto si configurano come attività commerciale occasionale o abituale
- derivano dall'affitto di beni diversi dagli immobili (ad es., aziende)
- concorrono a formare il reddito d'impresa
- pur derivando da redditi diversi da quelli precedenti, sono conseguiti a mezzo di una gestione di tipo commerciale, come, ad esempio, nel caso di un rilevante patrimonio immobiliare alla cui amministrazione è dedicata un'apposita struttura organizzativa

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

I redditi derivanti dal «*mero godimento*» del patrimonio immobiliare

Tipologia redditi:

- redditi fondiari da dichiarare in **Quadro RA e RB**: affitti di terreni agricoli e locazioni di fabbricati
- redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR da dichiarare in **Quadro RL**:
 - plusvalenze da cessioni di terreni e fabbricati e aree edificabili nelle ipotesi individuate dall'art. 67, c. 1, lett. a) e lett. b), comprese le indennità di esproprio o le somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi (cfr. art. 11, c. 5, le. 413/1991)
 - i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, compresi quelli dei terreni dati in affitto per usi non agricoli di cui all'art. 67, c. 1, lett. e),
 - i redditi derivanti da beni immobili situati all'estero di cui all'art. 67, c. 1, lett. f),
 - i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili di cui all'art. 67, c. 1, lett. h)

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

I redditi derivanti dal «*mero godimento*» del patrimonio immobiliare

Condizioni

Utilizzo totale ed esclusivo per le attività istituzionali

- condizione realizzata presuntivamente se l'ente:
 - non ha altre tipologie di redditi,
 - ha altre tipologie di redditi con riferimento ai quali non ha sostenuto costi
- condizione da dimostrare con documentazione bancaria e contabile:
 - limitata alla documentazione bancaria dell'attività se esistono conti bancari “dedicati”
 - estesa alla documentazione bancaria dell'ente se l'attività non ha conti bancari “dedicati”

ALIQUOTA IRES AGEVOLATA E CIRCOLARE 15/2022

LA CIRCOLARE 15/E/2022

I redditi del patrimonio immobiliare agevolati e la dimostrazione dell'utilizzo per le attività di religione o culto

Istituzione di un conto corrente «dedicato» per le locazioni ed altri eventuali introiti rientranti nel concetto di «mero godimento» del patrimonio immobiliare.

In questo conto dovranno:

- entrare solo incassi relativi a questa tipologia di redditi (canoni di locazione, plusvalenze immobiliari tassabili, redditi fondiari non i redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente, redditi derivanti da beni immobili situati all'estero, redditi derivanti dalla concessione in usufrutto di beni immobili);
- uscire solo:
 - spese relative a questi immobili (es. imposta di registro locazioni, oneri notarili legati alle plusvalenze tassabili) e
 - spese relative alle attività di religione o culto, dal riscaldamento della chiesa all'acquisto del vino e delle particole per la Messa, dalle pulizie dell'oratorio alle spese per le manutenzioni ordinarie delle sale di catechismo, dalla remunerazione dei sacerdoti allo stipendio del sacrestano, dalle spese telefoniche della linea della parrocchia al restauro del campanile...